ARRIVANO LE RISORSE PER I CENTRI STORICI

Un fondo perduto in 29 comuni, istanze dal 18 novembre

di Cinzia De Stefanis

- **Inquadramento**

Dal 18 novembre sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge n. 104/2020 per le attività commerciali dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri cagionato dall'emergenza Covid 19. E' con il provvedimento dell'agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot n. t.n. 0352471/2020 che vengono definiti le modalità di accesso al contributo e il relativo modello per la presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 59 del decreto, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.

Scheda di sintesi			
	⇨		• L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021. • Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. • L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.
	⇨	**Istanza telematica**	• L'istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web. • La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, o da parte di un intermediario (articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998), delegato al servizio "cassetto fiscale" o al servizio di "consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". • A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. • Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo • scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto. • Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. • Le ricevute sono messe a disposizione del

			soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata del sito dell'agenzia delle entrate *("la mia scrivania")* e nella sezione "consultazione degli invii effettuati" dell'applicazione web predisposta per l'invio (portale "fatture e corrispettivi"). • Al soggetto richiedente viene inviata una Pec contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del medesimo soggetto richiedente nella propria area riservata del portale *"fatture e corrispettivi"* del sito dell'Agenzia delle entrate. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.
	⇨	**Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici**	• L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici contiene le seguenti informazioni: – il **codice fiscale del soggetto**, persona fisica o persona non fisica, **che richiede il contributo**; – il **codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo**, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto; – nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il **codice fiscale del de cuius**; – l'**indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019** sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro; – l'indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l'**attività a partire dal 1° luglio 2019**; – **l'indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività** secondo le previsioni del

			comma 1 dell'articolo 59 del decreto; – **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi** riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legge n. 104/2020, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni; – **l'IBAN del conto corrente** intestato al soggetto richiedente il contributo; – la **firma e la data di sottoscrizione dell'istanza**; – il **codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza**.
	⇨	**Erogazione del contributo**	• L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. • Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività in data antecedente il 1° luglio 2020. • Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Attività di controllo			• Sulla base dei dati presenti nell'Istanza e prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle entrate effettua controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono

	comportare lo scarto dell'Istanza. • Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA. • Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602.
Avvertenza: *In caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.*	
Come calcolare il contributo	• L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. • La predetta percentuale è del quindici, dieci e cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro e superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. • Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a

	duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Cinzia De Stefanis

Lunedì 16 novembre 2020